STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ANDANZA

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile fu costituita in data 4 agosto 2006, con sede in Lesignano Bagni (PR) via Faviano Superiore n. 25, un' Associazione che assunse la denominazione "ANDANZA Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "ANDANZA ASD".
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell' ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell' Ente di promozione sportiva cui l' Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La Assemblea Straordinaria dei Soci di ANDANZA ASD, riunita in Lesignano Bagni (PR) in data 7 settembre 2013, ha approvato questo nuovo statuto, a modifica e sostituzione dello statuto redatto alla costituzione della associazione.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

L' Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l' esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Articolo 3

L' Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, DANZA in tutte le sue forme artistiche (Classica, Contemporanea, Moderna, Teatro Danza, Hip-Hop,..), TANGO ARGENTINO ed altri balli, ATTIVITA' GINNICHE, MOTORIE E DI CONSAPEVOLEZZA FISICA E MENTALE (quali Pilates, Zumba, TaiChi, QiGong, Yoga,..)
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l' avvio, l' aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive

di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Le attività istituzionali potranno essere svolte non solo nei confronti dei soci della ASD ma anche nei confronti di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e/o all' Ente di Promozione Sportiva cui l' Associazione si affilia, in conformità con quanto stabilito dalle normative vigenti.

TITOLO III – SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la patria potestà. Il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
All' atto dell' accettazione della richiesta da parte dell' Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all' approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell' elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell' art. 16 del presente Statuto.
I soci sono tenuti:

- all' osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

La partecipazione alle attività sociali è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l' anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all' Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell' ambito associativo.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell' Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all' Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo la convocazione dell' Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L' esclusione diventa operativa con l' annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall' invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell' Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Articolo 11

L' Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
e) contributi dell' Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell' Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall' Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell' Associazione né all' atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l' eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L' anno sociale e l' esercizio finanziario va dal 1 Agosto al 31 luglio di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Rconomico e Finanziario Annuale da presentare all' Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall' Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell' Associazione:
a) l' Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 14

L' Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l' orario della prima e della seconda convocazione.
L' avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l' invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell' adunanza.

Articolo 15

L' Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell' Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio sociale.
L' Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipazione e voto solo gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.
I soci minorenni possono essere rappresentati dal tutore, con diritto di parola e voto attivo.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno una ora dalla prima convocazione, l' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all' ordine del giorno.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Articolo 17

L' Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell' Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell' Associazione.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Articolo 18

L' Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall' Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell' Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell' Associazione ed è formato da TRE membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, eletti fra gli associati maggiorenni, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall' ordinamento sportivo nell' assunzione dell' incarico.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario; Segretario e vice Presidente possono eventualmente essere la stessa persona.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da uno dei tre membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione.
Spetta, pertanto, fra l' altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) prendere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell' Associazione;
b) prendere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell' Associazione;
c) prendere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l' Associazione;
d) fissare le quote sociali;
e) presentare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
f) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
g) redigere il rendiconto economico e finanziario;
h) predisporre i regolamenti interni;
i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
j) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l' ammissione degli associati;
k) deliberare circa l' esclusione degli associati;
l) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' Associazione;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'

Associazione;
n) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
o) deliberare eventuali futuri trasferimenti della sede associativa e legale nell' ambito dello stesso Comune; tale trasferimento, qualora avvenisse, non comporta modifica statutaria.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall' incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell' intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l' Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell' Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l' Assemblea dei soci per l' elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest' ultimo alla prima riunione utile.

SEGRETARIO

Articolo 22

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l' acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed il materiale pagamento.
Il Segretario presiede alla gestione amministrativa e contabile dell' Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Segretario spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l' esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Presidente o dal Vicepresidente.
D' accordo con il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario può avvalersi della collaborazione di soci e/o di professionisti.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all' attività dell' Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali

documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 24

Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato dall' Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati aventi diritto.
In caso di scioglimento dell' Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell' attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo e si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Articolo 26

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l' Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l' Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Il presente Statuto di ANDANZA ASD è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 settembre 2013 ed è allegato al verbale di assemblea trascritto nel Libro Verbali delle Assemblee dei Soci di ANDANZA ASD.

Il Presidente
ANA MARIA BRAVO

Il Segretario
LUCA GUASINA

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Parma
REG. 3 - OTT. 2013 SERIE 3
N. 9365
Il Direttore